



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

05/11/2002

20/11/2002

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 88 Del 21-10-2002

Oggetto: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA A TUTELA DI SITUAZIONI SOCIALI SVANTAGGIATE. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladue, il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 21.30, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito l'Organo Deliberante CONSIGLIO COMUNALE. Sessione Straordinaria - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

NALLI GIULIANO - SINDACO	P	BROCCATELLI MARCO	A
ANTONINI CARLO	P	BRIZI VALENTINO	P
CECCUCCI EMILIO	P	NIZZI STEFANO	A
BRUFANI MAURIZIO	P	ANDREANI LUIGI	P
MUZI AMABILE	P	MENICACCI MIRKO	P
LEPRI GIANCARLO	P	RICCI ANDREA	P
MORETTI FAUSTO	P	DI GIACOMO MARCO	P
PAGGI MARCELLO	P	MENGHINI ALBERTO	P
NOCCHI AZZURRA	P		

Partecipa il Segretario Comunale/Vicesegretario BRUNACCI DOTT.SSA CLARA

Vengono nominati Scrutatori i Sig. ri:

LEPRI GIANCARLO

MORETTI FAUSTO

MENGHINI ALBERTO

Presenti n. 15 Assenti n. 2 In carica n. 17 Tot. componenti n.17

Assume la Presidenza il Sig. NALLI GIULIANO nella sua qualità di e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorev. del 14-10-2002

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to DOTT. GIANCARLO DONATI



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la illustrazione dell'argomento in oggetto fatta dall'Ass. F.BELLI e la breve discussione svoltasi in aula sull'argomento durante la quale sono stati fatti i seguenti principali interventi:

Cons. L:ANDREANI: Premesso che, a suo parere, il bilancio comunale dovrà prevedere un contro stanziamento per dare attuazione alle previsioni regolamentari, ritiene che all'art. 13 debba essere specificato che tra le vittime del delitto debbono essere incluse le vittime dell'usura. Ritiene inoltre che una particolare attenzione debba essere riservata al sostegno delle ragazze madri.

Ass. V.BRIZI: Ricorda che un sostegno particolare per le vittime dell'usura viene assicurato dalla specifica normativa vigente in materia, per cui ritiene che si andrebbe ad approvare un duplicato di cui si renderebbe necessaria la verifica di compatibilità con la normativa nazionale.

SINDACO: Evidenzia che il regolamento in esame è stato steso sulla base della bozza proposta ed approvata dai Comuni dell'intero comparto. Evidenzia altresì che una particolare tutela viene assicurata ai genitori soli con figli a carico nell'articolo 5 del regolamento proposto, per cui ritiene si possa prescindere da ulteriori specificazioni.

PREMESSO che:

- con la legge regionale n.3 del 23/01/97 concernente "Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio - assistenziali" sono state dettate direttive e norme per le funzioni degli enti locali in materia socio - assistenziale e la relativa integrazione con il sistema dei servizi sanitari e dei servizi educativi;
- l'art.22, comma 4, lettere a),b), c), e) della Legge n 328/2000 delinea uno standard di servizi da costruire su tutto il territorio nazionale attraverso strumenti propri della programmazione;
- L'art. 3 D.lgs n 112/98 comma 3, lettera a) della Legge n 328/2000 indicano nella individuazione di ambiti territoriali comprensivi di più realtà amministrative, la soglia ottimale per l'esercizio associato delle funzioni al fine di costruire reti comunitarie e di realizzare una gestione amministrativa più funzionale alla complessità dei compiti da organizzare;
- i Comuni di Foligno, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Montefalco , Nocera Umbra, Sellano, Spello , Trevi e Valtopina sono stati individuati dal Piano Sociale Regionale approvato con D:G.R. n.759/2000 quali appartenenti all'Ambito Territoriale n.8 della regione dell'Umbria;

CONSIDERATO che i Comuni dell'Ambito territoriale n.8, attraverso i propri Assessori delegati ai Servizi sociali, hanno ritenuto opportuno e necessario, in vista del cambiamento organizzativo determinato dalla nuova programmazione sociale, definire forme stabili di coordinamento istituzionale e di supporto al processo di programmazione di Ambito, attraverso la stipula di una convenzione che regola l'esercizio di funzioni associate in materia di servizi sociali,

VISTO:

- che in sede di ambito territoriale è stato predisposto lo schema di Regolamento destinato a disciplinare gli interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

svantaggiate ai sensi degli artt. 13 e 15 della L.R. n.3/97 di cui sopra;

- lo schema di Convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e ritenuto di adottarlo, per uniformarsi alle linee operative comuni di tutto l'Ambito territoriale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore servizi sociali ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE il Regolamento disciplinante gli interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate ai sensi degli artt. 13 e 15 della L.R. n.3 /97 il cui schema è allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.**

- 2) **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento relativamente alla pratica in oggetto è il Responsabile dei Servizi Sociali Dott. Giancarlo Donati.

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to NALLI GIULIANO

IL SEGRETARIO GENERALE/VICISEGRETARIO
F.to BRUNACCI DOTT.SSA CLARA



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

Prot. n. 10217

Li 05-11-02

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 05-11-02 al 20-11-02 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, non rientrando in alcuna delle materie di cui all'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- Viene inviata al Co.Re.Co. in data con lettera n. :
- trattandosi di materia rientrante tra quelle di cui all'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- per essere posta a controllo di iniziativa dei Consiglieri comunali (art. 127, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE/VICESEGRETARIO
F.to BRUNACCI DOTT.SSA CLARA

Trevi, li 05-11-02

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE/VICESEGRETARIO
BRUNACCI DOTT.SSA CLARA

Trevi, li 05-11-02

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 05-11-02 al 20-11-02.

- E' divenuta esecutiva il giorno :
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3);
- decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. dell'atto, avvenuta in data , senza che sia stato adottato alcun provvedimento di annullamento (art. 134, comma 1);
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del Prov. n. con nota assunta al Protocollo generale del Comune n. in data

IL SEGRETARIO GENERALE/VICESEGRETARIO
F.to BRUNACCI DOTT.SSA CLARA

Trevi, li

NOTE:

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA A TUTELA DI SITUAZIONI SOCIALI SVANTAGGIATE. (APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° DEL

TITOLO I°

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI A TUTELA DI SITUAZIONI SOCIALI SVANTAGGIATE.

Art. 1

NORMATIVA

Il presente Regolamento è adottato in esecuzione degli artt. 24 – 32 – 38 – 118 della Costituzione Italiana, degli artt. 23 – 25 del D. P. R. 616/77, degli artt. 13 - 15 della L. R. 3/97, del Piano Sociale Regionale, approvato con delibera del Consiglio Reg. del 20 dicembre 1999 n. 759, degli artt. 22 - 23 – 25 della legge 328/2000 “Legge quadro in materia di assistenza”, del D. Lgs. 109 del 31 marzo 1998, del D. Lgs 130 del 3 maggio 2000, del Piano Sociale Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001 – 2003.

Art. 2

PRINCIPI E FINALITA'

Gli interventi di natura socio economica contribuiscono al soddisfacimento dei bisogni considerati fondamentali di coloro che si trovano in situazioni di difficoltà individuale o familiare, nonché di coloro che vivono in una condizione di permanente o temporanea impossibilità personale, sociale, familiare di produzione o di disponibilità di reddito.

Tali soggetti, qualora l'assistente sociale riscontri un effettivo stato di bisogno, possono usufruire di interventi di natura economica finalizzati al superamento delle difficoltà, alla ripresa personale e al reinserimento nel mondo produttivo e sociale.

La prestazione socio economica è lo strumento che permette l'avvio di un processo di aiuto e pertanto deve essere utilizzata quale risorsa in un progetto globale di tutela dell'individuo e della famiglia ciò al fine di:

Garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi situazioni di insufficienza di reddito.

Evitare l'istituzionalizzazione di minori, di persone inabili o di anziani e prevenire l'emarginazione di persone o nuclei in transitorie difficoltà economiche, privilegiando la permanenza della persona nel proprio ambito familiare e sociale.
Stimolare e recuperare l'autodeterminazione delle persone e delle famiglie, superando interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno.

Art. 3

REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO

Il reddito minimo d'inserimento è definito dall'art. 23 della L. 328/2000 e dal Piano Sociale Regionale quale "misura generale di contrasto della povertà e delle situazioni di inadeguatezza del reddito", a cui ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito previsti dalla attuale normativa, quali assegno familiare, assegno di maternità, rimborso affitto, etc..

Art. 4

DESTINATARI

Al fine dell'accesso all'Istituto del R.M. I. i soggetti devono essere:

- Cittadini italiani iscritti all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Foligno
- Cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea iscritti all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Foligno
- Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi in possesso del permesso di soggiorno da almeno un anno e iscritti all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Foligno. Nell'ipotesi in cui nella famiglia anagrafica vi sia presenza di minori il permesso di soggiorno può avere durata inferiore ad un anno.

Art. 5

REQUISITI

Per l'accesso al R.M.I. è necessario che i soggetti previsti dall'art. 4 siano privi di reddito¹ ovvero con reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato², non sia superiore alla soglia di povertà stabilita dal D. Lgs. 237/98 come sostituito dall'art. 23 della L. 328/2000 in Lire 520.000 mensili (Euro 269) per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza che si riporta:

Num. componenti	Parametri	
1	1,0	Maggiorazioni 0,35 per ogni ulteriore componente
2	1,57	Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza dei figli minori
3	2,04	Maggiorazione di 0,5 per ogni comp. con handicap di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 5/2/92
4	2,46	Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con i figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro
5	2,85	

I soggetti debbono altresì essere privi di patrimonio, sia mobiliare che immobiliare³, fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale e per un autoveicolo.

La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive (convivenza anagrafica) e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF come previsto dal D. Lgs 109 del 31 marzo 1998 e dal D. Lgs. 130 del 3 maggio 2000 e successivi Regolamenti attuativi. (*Allegato 1*).

Dal reddito così determinato va decurtato il 70% del canone di locazione per coloro che dimostrano di aver stipulato un contratto d'affitto regolarmente registrato o altrimenti documentato (ricevute di versamento del canone). Tale agevolazione è esclusa per gli assegnatari di immobili di edilizia popolare.

Art. 5 bis

Per le persone che hanno superato i 60 anni di età e che vivono sole (famiglia anagrafica composta dal solo richiedente), il minimo di inserimento è individuato in L. 650.000.

Ciò al fine di favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone anziane e di evitare l'istituzionalizzazione.

Comunque nel rispetto del minimo vitale previsto dal presente Regolamento di cui all' art. 5 e nell'eventualità che non vi siano obbligati per legge ad interventi di natura economica, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice civile.

Art. 6

STATO DI DISOCUPAZIONE

Non potranno essere oggetto di intervento economico i disoccupati o gli inoccupati i cui problemi sono legati esclusivamente alla volontà di non reperire soluzioni lavorative, nonché chi lascia volontariamente il lavoro senza aver provveduto ad una eguale o migliore occupazione, chi rifiuta offerte di lavoro, o corsi di formazione e qualificazione professionale, chi usufruisce di emolumenti legati alla situazione di disoccupazione quali contributi integrati, indennità di disoccupazione ordinaria, indennità di disoccupazione a requisiti ridotti ed altro.

Art. 7

MISURA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO

La misura del contributo economico che viene erogato ai soggetti privi di reddito, o con reddito inferiore alla soglia determinata dall'art. 5 del presente Regolamento, è pari alla differenza tra il reddito accertato e il minimo vitale individuato, cioè nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 8

FINALITA' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO

Il contributo economico ordinario, erogato a coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, è finalizzato al superamento della situazione di inadeguatezza del reddito e delle difficoltà economiche che il nucleo familiare deve affrontare. Pertanto mediante tale strumento è possibile realizzare:

- a) Misure di contrasto della povertà e di sostegno al Reddito (anche mediante l'erogazione di buoni viveri finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità).
- b) Misure quali l'assistenza domiciliare indiretta per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone anziane ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti sul piano sociale e sanitario, persone incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana (non vedenti o audiolesi), persone disabili o con invalidità pari o superiore al 70%.
- c) Interventi di sostegno alle famiglie con minori a tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
- d) Misure per il sostegno delle responsabilità e del ruolo genitoriale al fine di favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare.
- e) Misure dirette ad eliminare gli ostacoli che si frappongono alla prosecuzione della gravidanza e a tutelare la maternità responsabile.

Art. 9

BUONO SPESA

Al fine di garantire un sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno che presentano i requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, il Comune può erogare su programma sociale, buoni spesa finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità.

Art. 10

TEMPI DELL'INTERVENTO

Il contributo economico potrà essere erogato, secondo programma sociale, per un periodo di tempo necessario al superamento dello stato di bisogno e/o disagio. Tale periodo non potrà comunque superare i sei mesi nell'arco dell'anno.

Per le persone che hanno superato i 65 anni di età e per coloro che a causa di handicap o malattie gravi presentano disabilità psichiche o fisiche, il contributo economico può avere durata annuale e può essere rinnovato previa verifica, da parte dell'assistente sociale, del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste dal presente Regolamento.

Art. 11

DEFINIZIONE DELLE PRIORITA' D'INTERVENTO

In riferimento ai destinatari degli interventi economici di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il Comune si impegna a garantire in via prioritaria il diritto alle prestazioni a determinate categorie di soggetti quali minori, anziani ultrasessantacinquenni, inabili fisici e/o psichici.

Art. 12

CONTRIBUTI STRAORDINARI O UNA TANTUM

La necessità economica del nucleo familiare può sorgere da una spesa improvvisa, non programmata, urgente che incide sul reddito mensile determinandone la riduzione al di sotto del reddito minimo d'inserimento.

In tal caso viene erogato, su valutazione dell'assistente sociale, un contributo straordinario o "una tantum", svincolato dai criteri di cui all'Art. 7 del presente Regolamento, a quei nuclei familiari con bisogni di carattere eccezionale e contingente inerenti a necessità vitali. Dato il particolare alto grado di variabilità di tali bisogni, il contributo viene liquidato in un'unica soluzione nel corso dell'anno.

Art. 13

CONTRIBUTO ECONOMICO AI SOGGETTI SOTTOPOSTI AI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 616/77 e dell'art. 2 comma II° della L. 328/2000, il Comune eroga contributi ai soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria penale al fine di provvedere all'assistenza post-penitenziaria, su programma di reiserimento predisposto dal Servizio Sociale del Comune in accordo con il Servizio Sociale dell'Istituto di detenzione.

Tale contributo, da erogarsi anche in via immediata, non dovrà superare L. 500.000 mensili per la durata di mesi tre, in un anno, da prolungare eccezionalmente a mesi sei su parere dell'assistente sociale di competenza.

Inoltre il Comune dovrà provvedere alla assistenza economica in favore delle famiglie bisognose (requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento) dei defunti e delle vittime del delitto.

Art. 14

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INDIGENTI DI PASSAGGIO

Per gli indigenti di passaggio il contributo è direttamente finalizzato al raggiungimento del luogo più vicino al Comune di residenza da parte del richiedente e quindi la somma da corrispondere equivale al costo del biglietto ferroviario (2^a classe).

Gli indigenti di passaggio possono accedere al contributo straordinario urgente solo su segnalazione della Questura fatta direttamente al Servizio Interventi Sociali e Socio-Sanitario del Comune a cui perviene la richiesta.

Questi contributi sono svincolati da qualsiasi conteggio del reddito in deroga alle disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, in quanto non è possibile data l'urgenza o per altri motivi, richiedere la documentazione prevista dal Regolamento.

E' fatto obbligo, comunque, di acquisire copia di un documento di identità legalmente valido.

Art. 15

PRESTITO D'ONORE

Il prestito d'onore consiste nella concessione, attraverso apposite convenzioni tra l'ente erogatore e Istituti di Credito, di prestiti a tasso zero secondo un piano di restituzione concordata.

I destinatari sono singoli o famiglie che presentano difficoltà economiche contingenti legate a momenti particolari del ciclo della vita (cambio di alloggio, separazione dal coniuge, malattia ecc.).

E' necessario che lo stato di necessità abbia il carattere della temporaneità e della straordinarietà.

Per l'attuazione di un intervento in tal senso la Giunta Comunale determinerà le modalità applicative anche in relazione alle eventuali garanzie.

Art. 16

DOMANDA

Con una dichiarazione sottoscritta, (*allegato 2*) il richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilità della domanda (reddito, patrimonio, nucleo familiare etc).

L'ufficio competente si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli anche a campione, che ritiene necessari ai fini dell'accoglimento della domanda ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Per il controllo dei redditi il Servizio Interventi Sociali e Socio Sanitari si potrà avvalere del sistema telematico Siatel, messo a disposizione dal Ministero delle Finanze; inoltre per i massimi fini di accertamento, si potranno stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con gli uffici del Comune, nonché con la Prefettura, la Questura, il Commissariato.

Art. 17

ISTRUTTORIA

L'Assistente Sociale competente per territorio, raccoglie la domanda e acquisisce le informazioni necessarie (composizione del nucleo familiare, rete parentale, condizione economica, stato di salute, condizione lavorativa, ubicazione, presenza nel nucleo familiare di minori, anziani, disabili o soggetti a rischio di esclusione sociale) mediante una serie di colloqui.

Se necessario si avvale dell'ausilio degli uffici competenti (Ufficio ICI, Ufficio Anagrafe, Ufficio Urbanistica, Motorizzazione, Ministero delle Finanze) per verificare le informazioni dichiarate nella domanda e raccolte nel corso dell'istruttoria. Il tutto nel rispetto dell'attuale normativa in materia di privacy e trattamento dei dati (L. 675/96; D. Lgs. 135/99; D.P.R. 318/99).

Acquisiti e valutati i dati relativi al richiedente, l'Assistente Sociale predispone un programma sociale volto al superamento dello stato di bisogno e/o di disagio lamentato dall'utente.

Tale programma, del quale il contributo economico costituisce lo strumento di attuazione, è concordato con la persona interessata, secondo le proprie capacità e attitudini e la stessa dovrà impegnarsi al rispetto di quanto ivi contenuto.

In mancanza di ciò, l'Assistente Sociale ha il potere di sospendere o rifiutare l'erogazione della prestazione economica.

Il programma può essere definito in modo autonomo dal Servizio Sociale del Comune o adottato in collaborazione con altri servizi specialistici (D.S.M., Ser. T., S.A.I., G.O.A., G.O.A.T., Servizi Sociali degli Istituti carcerari, etc.).

In base ai protocolli d'intesa stilati, la misura del contributo economico, necessario all'attuazione del programma sociale, potrà essere ripartita tra il Comune e gli organismi citati.

L'Assistente Sociale, dopo aver valutato la volontà dell'utente ad intraprendere il percorso delineato nel programma sociale, nonché i requisiti richiesti dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, esprime il proprio parere opportunamente motivato, circa l'erogazione della prestazione economica, per il tempo che ritiene congruo al superamento dello stato di bisogno e/o di disagio fino a un massimo di 6 mesi. (*allegato 3*)

Ogni due mesi presso il Servizio Interventi Sociali e Socio – Sanitari, si tiene una riunione alla presenza dei Funzionari responsabili e di tutte le Assistenti Sociali, nella quale i casi (rispetto ai quali le Assistenti Sociali stesse hanno già espresso parere in autonomia tecnica professionale) vengono presentati.

Le schede di sintesi, insieme agli atti e documenti raccolti nel corso dell'istruttoria, restano nel fascicolo relativo all'interessato che viene depositato nello schedario presso il Settore ove opera l'assistente sociale titolare del caso

Art. 18

RICORSO

Le persone le cui richieste abbiano avuto esito negativo possono presentare ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione mediante domanda rivolta ad una Commissione di II° grado composta dal Dirigente Area Diritti di Cittadinanza e dal Segretario Comunale.

Tale Commissione fornirà una risposta inappellabile al ricorrente nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda di ricorso.

TITOLO II°

ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE SANITARIE, FARMACEUTICHE E TELESOCORSO.

Art. 19

DESTINATARI

Sono ammessi a fruire dell'assistenza economica finalizzata al pagamento delle spese sanitarie relative all'acquisto di farmaci, articoli sanitari, presidi di prima necessità, nonché a prestazioni specialistiche, diagnostiche, strumentali e di laboratorio i soggetti che non rientrano nelle categorie esenti previste dalla normativa sanitaria statale e che presentano i requisiti previsti dal vigente Regolamento Comunale in materia di interventi di natura economica a tutela delle situazioni sociali svantaggiate.

Art. 20

ESENTI PER PATOLOGIA

L'assistenza economica di cui all'art. 1 è concessa anche agli esenti per patologia purché in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale.

Art. 21

DOMANDA

La domanda per fruire dell'Assistenza economica finalizzata al pagamento delle spese sanitarie e farmaceutiche dovrà essere presentata negli appositi stampati, che consistono in una tessera per l'esenzione del pagamento delle prestazioni specialistiche, diagnostico-strumentali e di laboratorio e in un modello di domanda per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci e presidi (Allegato 4).

Art. 22

TESSERA PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE STRUMENTALI E DI LABORATORIO

La tessera per l'esenzione dal pagamento delle prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio è numerata progressivamente e reca l'indicazione dello stemma del Comune, nonché il nome e cognome del titolare, il codice fiscale e il codice sanitario; è contrassegnata sul retro da spazi nei quali verrà apposto il timbro della A.S.L. N. 3 comprovante le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le visite specialistiche di cui l'utente ha usufruito e la relativa spesa.

Ciascuno dei componenti il nucleo familiare avente diritto, riceverà una tessera contrassegnante dello stemma del Comune, dal numero dell'esenzione, dal numero d'ordine di posizione della domanda. (Es.:Rich. FL/1 – coniuge FL/1.1 – figlio FL/1.2 per quanti sono i componenti il nucleo familiare aventi diritto).

La tessera è strettamente personale.

La tessera ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno.

Per le richieste presentate in corso d'anno la validità decorre dalla data di rilascio e cessa il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 23

REQUISITI

L'assistenza economica finalizzata al pagamento delle spese sanitarie per le prestazioni specialistiche, diagnostico-strumentali e di laboratorio è fissata in £. 300.000 pro capite annue.

Per l'accesso al servizio, è necessario che i richiedenti siano privi di reddito ovvero con reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita dell'art. 23 della L. 328/2000 in Lire 520.000 mensili (Euro 269) per una persona che vive sola.

In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza che si riporta:

Num. componenti	Parametri	Maggiorazioni 0,35 per ogni ulteriore componente
1	1,0	Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza dei figli minori
2	1,57	Maggiorazione di 0,5 per ogni comp. con handicap di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 5/2/92
3	2,04	
4	2,46	Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con i figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro
5	2,85	

I soggetti debbono altresì essere privi di patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale e per un autoveicolo.

La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive (convivenza anagrafica) e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF come previsto dal D. Lgs 109 del 31 marzo 1998 e dal D. Lgs. 130 del 3 maggio 2000 e successivi Regolamenti attuativi.

Pertanto:

Nucleo Familiare (n. componenti)	Reddito Mensile del nucleo familiare	Euro
1	520.000	269
2	816.000	421
3	1.060.800	548
4	1.279.200	661
5	1.482.000	765
6	1.664.000	859
7	1.846.000	953
8	2.028.000	1.047
9	2.210.000	1.141

Art. 24

RIMBORSO FARMACI

L'assistenza economica finalizzata al rimborso dei farmaci è garantita ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al vigente Regolamento che presentano le seguenti patologie: malattie degenerative ed involutive del sistema nervoso centrale, neuropatie del sistema nervoso periferico, vasculopatie periferiche, dismetabolismi, cardiopatie e tutte le altre forme morbose per le quali non è prevista l'esenzione dalle normative statali vigenti.

Il medico curante o lo specialista provvederanno alla certificazione della patologia, all'indicazione dei farmaci prescritti, della posologia di cura giornaliera e della durata del ciclo di cura.

E' facoltà dell'utente produrre gli scontrini comprovanti l'acquisto dei farmaci prescritti.

Art. 25
MISURA DEL RIMBORSO

Il rimborso è a titolo personale e non potrà superare il tetto massimo annuo di £. 2.500.000 (Euro 1291.14) nella seguente misura:

- Reddito da £.	0 a £. 10.000.000	(Euro 5164,56)	= 70% della spesa certificata
- Reddito da £.	10.000.000 a £. 20.000.000	(Euro 10.329,13)	= 60% della spesa certificata
- Reddito da £.	20.000.000 a £. 30.000.000	(Euro 15.493,70)	= 50% della spesa certificata
- Reddito da £.	30.000.000 a £. 35.000.000	(Euro 18.075,99)	= 30% della spesa certificata

Art. 26
DOMANDA DI RIMBORSO

Il rimborso potrà essere erogato una sola volta in un anno su presentazione della domanda di rimborso, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, entro il 10 dicembre di ogni anno.

Art. 27

Il rimborso totale di cui ai precedenti articoli non potrà superare in ogni caso la somma all'uopo iscritta in Bilancio.

Qualora la spesa della richiesta superi la somma iscritta in Bilancio, si procederà d'ufficio a ripartire proporzionalmente la quota di rimborso spettante al beneficiario.

Art. 28
Telesoccorso

Il servizio di telesoccorso è concesso ad utenti anziani e/o disabili, o coppie di coniugi che non hanno una rete familiare adeguata e che sono in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Il servizio è gestito dall'Associazione di Pubblica Assistenza "Croce Bianca" di Foligno, al costo attuale di £. 70.000 per ogni allaccio utenza e di £. 22.500 per canone mensile;

Il Servizio garantisce l'intervento su chiamata nonché visite periodiche degli operatori della "Croce Bianca".

Art. 29

ABROGAZIONE PRECEDENTE REGOLAMENTO

E' abrogato il Regolamento Comunale per le modalità di intervento dei servizi socio-assistenziali a tutela di situazioni socio-economiche svantaggiate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 184 del 1996.

¹ Il reddito a cui fare riferimento é il reddito complessivo del nucleo familiare (famiglia anagrafica) risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultima certificazione rilasciata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche (modello 730, CUD dei lavoratori dipendenti o dei pensionati). Rileva il reddito da lavoro autonomo; il reddito da pensione di invalidità, di vecchiaia, di anzianità; il reddito da lavoro dipendente; il reddito da prestazione d'opera e altro.

² Indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, Cassa integrazione, Assegno divorzile, Assegno di mantenimento, Assegno alimentare, Rimborso affitto, Arretrati Pensione Invalidità, contributo autonomia sistemazione ecc.

³ Il patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche. Il valore dato dall'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dalla durata del possesso nel periodo di imposta considerato.

Il patrimonio mobiliare si ottiene indicando in un unico ammontare complessivo la somma dei valori mobiliari in senso stretto, delle partecipazioni in società non quotate, e degli altri cespiti patrimoniali individuati.

Reddito minimo di inserimento

Nucleo Familiare (n. componenti)	Reddito Mensile del nucleo familiare	Lire
1	€ 269	520.000
2	€ 421	816.000
3	€ 548	1.060.800
4	€ 661	1.279.200
5	€ 765	1.482.000
6	€ 859	1.664.000
7	€ 953	1.846.000
8	€ 1.047	2.028.000
9	€ 1.141	2.210.000
10	€ 1.234	2.390.000

- Maggiorazione 0,35 per ogni ulteriore componente
 - “ 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
 - “ 0,5 per ogni componente con handicap di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92.
 - “ 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro.

- Dal reddito così calcolato va decurtato il 70% del canone di locazione (contratto d'affitto regolarmente registrato o altrimenti documentato).